



scoperto sulla massima somma utilizzata anche per un solo giorno il tutto con capitalizzazione trimestrale;

b) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o l'inesistenza, anche parziale delle clausole:

- relative alla determinazione dei costi addebitati all'attore a titolo di valute, commissioni e spese per i motivi tutti indicati in narrative che qui abbiansi per riprodotti e trascritti e poiché prive della necessaria forma scritta, nonché dei requisiti di chiarezza, determinatezza e univocità come prescritti per legge (artt. 1284, 1346, 1418 e 1325 c.c. e art. 4 L. 154/92 e art. 117 D.Lgs 385/93);

- che prevedono l'applicazione di commissioni di massimo scoperto per i motivi tutti indicati in narrative che qui abbiansi per riprodotti e trascritti e poiché priva di causa;

- relative all'applicazione dell'anatocismo trimestrale per i motivi tutti indicati in narrative che qui abbiansi per riprodotti e trascritti;

- che prevedono l'applicazione di interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi ovvero unilateralmente determinati *contra legem* per i motivi tutti indicati in narrative che qui abbiansi per riprodotti e trascritti;

- che prevedono variazioni delle condizioni contrattuali successive e sfavorevoli all'attore per i motivi tutti indicati in narrative che qui abbiansi per riprodotti e trascritti;

c) Accertare e dichiarare, inoltre, in relazione ai contratti del 05.10.2007 e del 20.04.2009, previa verifica del tasso effettivo globale applicato nel corso del rapporto, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pattuizione per interessi, remunerazioni a qualsiasi titolo, per contrarietà alla legge n. 108/96 con l'applicazione delle sanzioni conseguenti.

d) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti, in base ai risultati del ricalcolo da effettuarsi in sede di C.T.U. contabile che tenga conto delle nullità rilevate e, dunque, enucleando il tasso ultra-legale, le commissioni di massimo scoperto e di affidamento e la capitalizzazione trimestrale, e di guisa condannare la Banca \_\_\_\_\_, in persona del legale rapp. p.t., alla restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme illegittimamente percepite, sin da ora quantificate in euro 142.695,96 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa mediante C.T.U., oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto, in favore dei sig.ri \_\_\_\_\_, quali eredi

del sig. \_\_\_\_\_, ciascuno per le rispettive quote ereditarie come per legge.

Vinte le spese di giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari per dichiarato anticipo.

### **Per parte convenuta**

Si chiede che questo Ill.mo Tribunale,  
disattese tutte le domande, deduzioni, eccezioni ed istanze avversarie anche istruttorie,  
dichiari prescritte, ovvero inammissibili, le domande attoree e, in ogni caso, le respinga siccome  
infondate in fatto e in diritto.

Con il favore delle spese.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato

convenivano in giudizio riferendo che aveva  
intrattenuto il rapporto di conto corrente n. acceso il 27.04.1990, presso la  
, poi ed ora ; che a seguito  
del decesso del il , gli attori eredi provvedevano all'estinzione del conto il  
5.12.2013; che il rapporto era stato acceso il 27.4.1990 con un affidamento concesso il 5.10.2007, una  
apertura di credito il 20.4.2009, un concessione di linee di credito il 7.12.2010 modificata il 6.7.2012 e  
il; che le aperture di credito con affidamento erano state concesse in realtà sin dal 1991; che a seguito  
di una verifica fatta eseguire sul conto è emersa l'illegittima applicazione di interessi ultralegali atteso  
il rinvio al c.d. uso piazza dal '91 al 2007, l'illegittima applicazione di commissioni in assenza di  
apposita convenzione scritta; l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di interessi  
usurari. Chiedevano, pertanto, l'accertamento delle invalidità denunciate e la conseguente restituzione  
dell'indebito percepito dalla banca pari ad € 142.695,96.

Si costituiva la banca convenuta contestando la pretesa avanzata ed eccependo la prescrizione delle  
pretese avanzate.

Eseguita CTU contabile, con provvedimento del 22.11.2023 la causa era trattenuta a decisione con  
concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

La domanda proposta è fondata nei limiti di cui in seguito.

In primo luogo, deve ritenersi provata la qualità di eredi di in capo agli attori, come  
attestato dalla dichiarazione di successione depositata.

Nel merito parte convenuta eccepisce in primo luogo la prescrizione del credito azionato dagli attori.

In via preliminare deve rilevarsi che parte attrice eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito

azionato.

In merito si rileva che, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, *“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”* (Cass. 2.12.2010 n. 24418, Cass. 26.9.2019 n. 24051).

Afferma altresì la Suprema Corte che *“nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte; al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione”* (Cass. 5.7.2022 n. 21225). Alla luce di tali principi, nessuna presunzione di carattere non solutorio delle rimesse affluite in un conto con saldo passivo può ritenersi esistente, essendo onere del correntista che agisce in ripetizione dell'indebito provare l'esistenza di un contratto che consenta di qualificare come ripristinatorie le rimesse effettuate nei limiti dell'affidamento (Cass. 18.1.2022 n. 1388).

E' poi sorta controversia in merito al fatto che al fine di valutare la prescrizione secondo i criteri testè menzionati debba farsi riferimento al c.d. “saldo banca”, ovvero al saldo risultante dall'estratto conto, ovvero al saldo rettificato. Alcune recenti pronunce della Suprema Corte hanno fatto riferimento a tale ultimo criterio (Cass. 15.2.2021 n. 3858), permanendo invece un contrasto tra i giudici di merito, anche di questo stesso Tribunale. Per tale ragione è stata disposta integrazione al quesito chiedendo al CTU la valutazione sotto entrambi i profili.

Ciò premesso ritiene, allo stato, questo giudice di non potere aderire al più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, ritenendosi, invece, che per quel che rileva in punto prescrizione, ogni versamento che nel momento in cui è stato realizzato dal cliente aveva la funzione di ripristinare il fido (pagamento intrafido), deve essere considerato ripristinatorio e lo stesso vale per i pagamenti solutori: opinare diversamente, infatti, porterebbe alla sostanziale elusione della disciplina della prescrizione, posto che, sottratti i pagamenti più risalenti indebiti ed effettuato il relativo ricalcolo delle competenze, i pagamenti/versamenti successivi da parte del correntista subirebbero un'imputazione di pagamento potenzialmente diversa da quella attribuita alle parti al momento del versamento stesso.

I vari addebiti, pertanto, devono essere valutati ai fini della prescrizione con la stessa imputazione operata dalle parti al momento del loro verificarsi, quand'anche frutto di un addebito illegittimo, posto che l'azione di ripetizione deve essere rapportata al concreto svolgere del rapporto contrattuale e non a quello rettificato, visto che la prescrizione "copre" anche pagamenti illegittimi o fondati su clausole nulle.

Due considerazioni depongono, inoltre, per l'utilizzo del saldo banca, anziché di quello depurato, al fine di decidere la qualificazione del versamento, se pagamento o deposito.

La prima è che, per forza di cose e previsione di legge (art. 119 TUB), la banca e non il cliente è la parte contrattualmente autorizzata a elaborare i conti. Il cliente può evidentemente impugnare le risultanze dell'estratto e censurare anche oltre i limiti temporali fissati dall'art. 1832 c.c. la legittimità della registrazione in conto, perché avvenuta per un titolo nullo, ma finché l'errore non è riconosciuto dalla banca o è giudizialmente accertato e il conteggio non è conseguentemente rettificato, il saldo elaborato dalla banca ha effetto anche nei confronti del cliente.

La seconda è che non esistono modalità di utilizzo del c/c che non richiedano la cooperazione della banca per avere efficacia. Se il saldo evidenzia che il conto è "scoperto", il prelievo di contanti, l'esecuzione degli ordini di bonifico ecc. sono *prima facie* impossibili. Ancora più gravi e dolorose le conseguenze per il caso di emissione d'assembi senza provvista, che vanno da una semplice sanzione pecuniaria (art. 2 legge n. 386/90) fino al divieto di emettere assembi e alle interdizioni e incapacità previste dall'art. 5 della stessa legge. È pur vero che la banca potrebbe dare esecuzione all'operazione, malgrado l'assenza di copertura (cfr. art. 1720 già citato); al contempo, se il cliente dipende da scelte discrezionali della banca, ciò vuol dire che egli non ha facoltà di disporre in assenza di copertura.

La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, più ampiamente l'illegittimità degli addebiti e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto "scoperto" lo "scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità",

anziché di ridurre puramente e semplicemente l'esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente.

In definitiva, il principale punto critico di Cass. 9141/2020 è questo: non è possibile rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa, se pagamento o ripristino di disponibilità, "*all'esito della declaratoria di nullità*", poiché "*la disponibilità*" idonea a impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito. Che a distanza di oltre dieci anni si scopra che il c/c era attivo o entro i limiti del fido non toglie che il cliente, nell'intervallo, abbia perduto la disponibilità della somma versata e che l'abbia perduta al tempo stesso del versamento.

In conclusione, quindi, deve essere confermato l'orientamento già espresso da questo giudice per cui il saldo di riferimento ai fini della verifica della prescrizione deve essere considerato il saldo banca.

Alla luce di tali considerazioni deve, quindi, ritenersi corretta l'ipotesi di calcolo effettuata dalla consulente con riferimento al saldo banca.

In merito alla ricostruzione della contabilità la CTU ha messo in evidenza come pur in presenza di concessione di fido, non constano agli atti elementi certi ed incontrovertibili probanti l'ammontare del fido almeno dal 31.12.1998 fino al 5.10.2007 data formalizzazione contratto di affidamento.

Correttamente, pertanto, la consulente, sulla base di elementi certi ed attendibili ha operato i calcoli ai fini della prescrizione, dell'usura e della verifica degli interessi intra ed extra fido, a partire dalla data del contratto di concessione fido del 5.10.2007 fino alla data di interruzione della prescrizione 17.7.2010 ovvero dalla data dell'istanza di mediazione del 17.7.2020, non potendosi ammettere calcoli approssimativi.

Per quanto attiene la denunciata usura si rileva che, alla luce dei criteri indicati nel quesito rispondenti ai principi ribaditi dalla Cass. 14654/19, ha verificato che il tasso soglia non risulta essere mai stato superato. Nulla deve essere, pertanto, ulteriormente rilevato sul punto e la relativa eccezione deve essere ritenuta infondata.

Per quanto attiene i tassi debitori la CTU ha evidenziato come gli stessi risultino pattuiti a decorrere dal 5.10.2007 ma che non riportando la documentazione contabile le diverse linee di fido è stato utilizzato il tasso medio, mentre in assenza di previsione di tassi creditori tali interessi sono stati calcolati al tasso legale o a quello più favorevole applicato dalla banca.

Per quanto attiene l'anatocismo si rileva che la Corte di Cassazione dal 1999 in poi, come noto, ha costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione (composta) trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art. 1283 cc. (*ex multis* Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004).

Con l'art. 25, comma 2, del D. Lg.vo n. 342/99 è stato, quindi, appositamente modificato l'art. 120 T.U.B. consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. L'art. 120 TUB modificato rinviava ad una delibera del C.I.C.R. poi emanata in data 9/2/2000 (G.U. 22/2/2000), che ha consentito:

- a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c;
- b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
- c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000;

L'art. 25, comma 3, del D. Lg.vo n. 342/99 prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate alla delibera CICR. Tale norma è stata però dichiarata incostituzionale da C. Cost. con la sentenza n. 425/2000.

Ne deriverebbe secondo una prima tesi minoritaria la nullità delle clausole anatocistiche ante 30/6/2000 e loro validità a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del TUB come integrate dal CICR a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente anche con gli estratti conto.

Secondo la tesi prevalente invece:

- a) l'art. 7 presuppone ed attua la sanatoria ex art. 25, co. 3, D. Lg.vo 342/99 ed è travolto dalla declaratoria di illegittimità del medesimo
- b) l'introduzione dell'anatocismo comporta comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione sottoscritta dal correntista anche ex art. 7, u. co. Delibera CICR 9/2/2000 (cf. Trib. Torino n. 6204 del 5.10.2007, Trib. Benevento n. 252 del 18.2.2008, Trib. Orvieto 30.7.2005, Trib. Pescara n. 722 del 30.3.2006, Trib. Torino n. 5480 del 4.7. 2005, Trib. Teramo n. 1071 dell'11.2.2006, Trib. Venezia n. 518 del 7.3.2014 e Trib. Alessandria 21.2.2015)

In base a tale tesi qui condivisa per aversi anatocismo dopo l'1/7/2000 è, pertanto, necessaria una modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista.

Così delineati i principi normativi e giurisprudenziali rilevanti nel caso di specie, si rileva che la CTU ha verificato che fino al documento del 20.4.2009 non consta agli atti alcuna approvazione della capitalizzazione con pari periodicità per cui, essendosi ritenuta fondata l'ipotesi del calcolo della

prescrizione secondo il saldo banca, l'intero periodo interessato da illegittima applicazione dell'anatocismo risulta coperta dalla prescrizione.

Per quanto poi attiene la CMS la stessa è risultata approvata nei suoi criteri di determinazione dal 5.10.2007 mentre la commissione di messa a disposizione fondi applicata dal terzo trimestre del 2009 non è risultata prevista in contratto per cui è stata espunta residuando la commissione dello 0.50% prevista dal documento del 6.7.2012 per le sole operazioni di portafoglio anticipi.

La CTU ha verificato la mancanza di numerosi estratti conto per cui ha provveduto a mantenere il saldo iniziale successivo al buco. In tal senso si è, infatti, espressa la giurisprudenza della Suprema Corte laddove ha affermato, in ossequio ai principi in punto onere della prova, la non applicabilità del principio del c.d saldo zero nel caso di domanda formulata nei confronti della banca da parte del cliente (in tal senso Cass. 7.5.2015 b. 9201, Cass. 11.1.2017 n. 500). In applicazione di tale principio la CTU ha verificato la mancanza dei penultimi 2 estratti conto e scalari (secondo e terzo trimestre del 2013) con un saldo iniziale del primo estratto successivo al buco di € 2253,39 a debito del correntista. Per tale ragione la CTU ha provveduto a utilizzare il saldo iniziale (1/12/2013) del primo estratto conto successivo al "buco" pari a € -2.253,39, computare le ultime operazioni poste in essere dalla banca, con un saldo di chiusura pari a € 0,00, cui sommare il totale della commissione disponibilità fido pari a € 4.600,00 enucleata per mancanza di causa fino al 31/3/2013 per addivenire a un saldo finale ricostruito pari a € 4.600,00 a credito del correntista, con un procedimento di calcolo non specificamente contestato dalle parti.

In conclusione, pertanto, la domanda attore deve essere ritenuta fondata nei limiti dell'importo di € 4600,00.

Per tali ragioni la banca convenuta deve essere condannata alla restituzione a favore degli attori dell'importo di € 4600,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Spese di CTU a carico della parte convenuta.



**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna \_\_\_\_\_ a restituire agli attori l'importo di € \_\_\_\_\_, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € \_\_\_\_\_, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Spese di CTU a carico di parte convenuta.

Torino, 20 febbraio 2024

Il Giudice  
dott. Alberto La Manna